Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 30 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 30 MAGGIO 1966:

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro S.p.A. », con sede in Milano.

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. », con sede in Milano.

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « SAVA » - Società Alluminio Veneto per azioni, con sede in Venezia.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società acquedotto De Ferrari Galliera, Società per azioni, con sede in Genova.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Industrie riunite di filati, Società per azioni », con sede in Milano.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società Cartiera Emilio Bolmond, Società per azioni, con sede in Roma.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Carlo Tassara » Stabilimenti elettrosiderurgici S.p.A., con sede in Breno (Brescia).

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società per azioni Acciaierie Ferriere Trafilerie Cravetto », con sede in Settimo Torinese (Torino).

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A., con sede in Valdagno (Vicenza).

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Stroppo (Cuneo).

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A. », con sede in Brescia.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Lanificio Basilio Bona S.p.A. », con sede in Caselle Torinese (Torino).

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa del « Cotonificio F.lli Pozzi - Electa S.p.A. », con sede in Milano.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società AMMI S.p.A. », con sede in Roma.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Nazionale Cogne » Società per azioni, con sede in Torino.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Lanerossi Società per azioni, con sede in Milano.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società in accomandita semplice « Manifattura Mazzonis di Giovanni e Ernesto Mazzonis & C. », con sede in Torino.

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento - Società per azioni, con sede in Bergamo.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società «Feltrificio sul Liri - Immobili Industrie Varie S.p.A.», con sede in Isola del Liri (Frosinone).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 132 DEL 30 MAGGIO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 9 maggio 1966. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1955-1975 sorteggiate il 9 maggio 1966. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1953-1973 sorteggiate il 9 maggio 1966. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1966. — **F.I.A.M. - Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio, società per azioni, in Montecchio Maggiore:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1966. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1966. — **«Luigi Prada», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1966. — **API - Anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni 6,50 % 1955-1970 sorteggiate il 18 aprile 1966. — **Sicula Oceanica S.A. (SIOSA), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1966 del prestito emesso nel 1961. — **Sicula Oceanica S.A. (SIOSA), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1966 dei prestiti emessi nel 1960-61. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1711**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio padano delle cooperative «Giacomo Matteotti», con sede in Ferrara.

N. 1711. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche degli articoli 3, 19, 25, 32 e 56 dello statuto del Consorzio padano delle cooperative «Giacomo Matteotti», con sede in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. **314**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Crema (Cremona).

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Crema (Cremona), via del Ginnasio n. 7, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1966, n. **315**.

Autorizzazione all'Associazione femminile medico-missionaria, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione femminile medico-missionaria, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla Società costruzioni edili italiane, un villino con area annessa, di piani tre, vani diciotto, situato in Roma, via delle Terme Deciane n. 5-*A*, descritto nel catasto del comune di Roma, zona 2ª, partita 80024, foglio n. 513, particella 44/1/2/3, aree 11,5 circa, per il prezzo di L. 60.000.000, da destinare a sede centrale dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. **316**.

Autorizzazione all'Istituto delle Suore di San Giuseppe, con sede in Novara, ad accettare una donazione.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Francesco Scaffile, provveditore agli studi di Novara viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe, con sede in Novara, la donazione di beni immobili (siti nei comuni di Novara e Ameno del valore periziale di L. 226 milioni, già utilizzati dall'Istituto ed adibiti a convitto ed educandato) disposta con atto a rogito del dott. Gaetano Bellezza, notaio in Novara, in data 5 dicembre 1961, repertorio n. 22498.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. **317**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Biella ad acquistare un immobile.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Biella viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla «Società anonima ferrovia Valle Sessera» in liquidazione, con sede in Torino, per il prezzo di lire 1.818.400, l'appezzamento di terreno di mq. 510 circa — con entrastante piccolo fabbricato, elevato a due piani fuori terra di due vani complessivi — sito nel comune di Pray Biellese, regione Ponte Provinciale, sulla strada provinciale Biella-Valsesia-comune di Pray-nuova strada Crevacuore Portula, sul sedime dell'ex ferrovia Valle Sessera, per la costruzione di locali da adibire ad uffici della propria delegazione.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. 318.

Autorizzazione all'Automobile Club di Genova ad acquistare un immobile.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Genova viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal comune di Genova, per il prezzo di L. 14.000.000, lo appezzamento di terreno sito in Genova tra la via del Feritore e viale Brigate Partigiane, esteso circa mq. 2014, per la costruzione di locali da adibire ad uffici per l'ampliamento della sede.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Brunello di Montalcino » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Brunello di Montalcino », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1965, n. 200;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1966
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 59

Disciplinare di produzione del vino « Brunello di Montalcino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Brunello di Montalcino » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Brunello di Montalcino (Sangiovese grosso) prodotte nell'ambito del territorio comunale di Montalcino.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Brunello di Montalcino » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire, alle uve od al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari, bene esposti, di altitudine non superiore a 600 metri s. m., i cui terreni siano di origine eocenica.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Brunello di Montalcino » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a q.li 25 per ettaro in coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino « Brunello di Montalcino » devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura massima del 10 %.

Il vino « Brunello di Montalcino » non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento, in botti di legno, di almeno quattro anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare, il predetto periodo di invecchiamento è ridotto a tre anni.

Art. 5.

Il vino « Brunello di Montalcino », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto e vivace, ma armonico;

odore: profumo caratteristico ed intenso;

esente da qualsiasi difetto nel colore, sapore ed odore;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,5;

acidità totale: da 5,50 al 7 per mille;

estratto secco netto: da 25 a 28 per mille;

ceneri: da 1/10 a 1/12 dell'estratto secco netto.

Art. 6.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Brunello di Montalcino », in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *F - G - H - I - L - FL* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 7.

Il vino « Brunello di Montalcino », sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni, può portare, come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva ».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Brunello di Montalcino » deve figurare l'indicazione veritiera dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 9.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, coloro che detengono vino « Brunello di Montalcino » allo stato sfuso, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 10.

Per il vino « Brunello di Montalcino », confezionato in recipienti non superiori a cinque litri e già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di due anni, dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

(4488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco di Pitigliano » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bianco di Pitigliano », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianco di Pitigliano », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1965, numero 200;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianco di Pitigliano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1966
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 60

Disciplinare di produzione del vino « Bianco di Pitigliano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Pitigliano » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco di Pitigliano » deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni e nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (Procanico) 65/70 %;

Greco (Grechetto), Malvasia bianca toscana e Verdello: 30/35 % nel complesso e purchè ciascuno di essi non concorra in misura superiore al 15 %.

Tali uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso descritta che comprende:

gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano;

il territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto Comune in corrispondenza del torrente Transubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino ad innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancale-Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d'Ornetta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano;

il territorio comunale di Manciano, con l'esclusione dell'estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; ad ovest ed a sud dallo stesso limite di Comune; ad est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue detta strada fino ad innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di case Poggio Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case Pinzuti ed, infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco di Pitigliano » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e vallette con costoni più o meno ripidi.

Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondo valle ed i terreni pianeggianti ed umidi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco di Pitigliano » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e q.li 25 per ettaro in coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, di Sorano, di Manciano e di Scansano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

La vinificazione del « Bianco di Pitigliano » deve essere eseguita in bianco.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti e vini derivati da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Art. 5.

Il vino « Bianco di Pitigliano », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato;
sapore: asciutto, neutro, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale: da 5,5 a 7 per mille;
estratto secco: da 16 a 21 grammi per litro;
ceneri: da 1,50 a 2 per mille.

Art. 6.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Bianco di Pitigliano » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Bianco di Pitigliano » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

Art. 7.

Per il vino « Bianco di Pitigliano » confezionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di sei mesi, dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso, il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianco di Pitigliano » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « ANIC Società per azioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « ANIC Società per azioni », con sede in Roma, viale dell'Arte n. 72, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica all'AGIP S.p.A. con sede in Milano, alla Società per azioni Chimica Ravenna, con sede in Milano, ed alla S.p.A. Phillips Carbone Black Italiana, con sede in Milano;

Considerato che la Società « ANIC Società per azioni » risulta consociata alle Società suddette, ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « ANIC Società per azioni », con sede in Roma, viale dell'Arte n. 72, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con l'AGIP S.p.A., con sede in Milano, la Società per azioni Chimica Ravenna, con sede in Milano e la S.p.A. Phillips Carbone Black Italiana, con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Eneriga Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4240)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in

Borgofranco d'Ivrea (Torino), è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Eneriga Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Gardolo (Trento).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Gardolo (Trento);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Gardolo (Trento), come segue:

direzione di atterraggio: 170° - 350°;
lunghezza di atterraggio: mt. 900,00;
livello medio dell'aeroporto: mt. 195,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio;

testata sud: mt. 195,62 s.l.m.;
testata nord: mt. 194,99 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4392)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Asiago.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Asiago;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Asiago, come segue:

direzione di atterraggio: 74° - 254°;
lunghezza di atterraggio: mt. 780,00;
livello medio dell'aeroporto: mt. 1018,50 s.l.m.;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata W mt. 1004,99 s.l.m.;
testata E mt. 1031,47 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(4393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici ad accettare un legato

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1966, l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici è autorizzata ad accettare un legato di L. 1.000.000 (un milione) disposto dal defunto sig. Tullio Piperno, giusta quanto indicato nel suo testamento olografo del 13 novembre 1959, pubblicato per atto a rogito notaio Benedetto Ferretti di Spoleto, in data 1° giugno 1960, raccolta n. 1016, a favore dell'Istituto « G. Giardino » in Roma, dipendente dalla menzionata Opera.

(4374)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 maggio 1966:

Polani Mario, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia.

Bracciolani Mauro, notaio residente nel comune di Montalto Mache, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno.

Carrioli Giuseppe, notaio residente nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Porto Sant'Elpidio, stesso distretto.

Di Giovanni Arturo, notaio residente nel comune di Capistrello, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Avezzano stesso distretto.

Acquaro Maria Valeria, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto.

Gloria Valdimiro, notaio residente nel comune di Monteroni di Lecce, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce.

Pirolo Renato, notaio residente nel comune di Rivignano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cervignano del Friuli, stesso distretto.

(4419)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto nazionale per le case popolari per i ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2613 del 13 maggio 1966, il dott. Torello Abate è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi.

(4404)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 139, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal segretario aggiunto dottor Coppini Benso avverso il provvedimento della Direzione generale del Tesoro n. 231339 del 22 ottobre 1964, con cui gli era stato comunicato che per la promozione alla qualifica in atto rivestita aveva fruito della riduzione di anzianità prevista dall'art. 37 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

(4405)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

434° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1966, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale la concessione per l'estrazione ed il trattamento delle sabbie cinabrifere esistenti nell'alveo del torrente Siele denominata « Alveo Siele », sita in territorio dei comuni di Castellazzara, provincia di Grosseto e Piancastagnaio provincia di Siena, di cui è titolare la Società « Stabilimento Minerario del Siele » S.p.a., con sede in Roma, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 24 gennaio 1965.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 271, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Vesuviane Nunziante », sita in territorio del comune di Torre Annunziata, provincia di Napoli, è intestata a decorrere dal 6 ottobre 1964 al sig. Alessandro Manzo, domiciliato a Torre Annunziata, provincia di Napoli, salvi sulla stessa i diritti di usufrutto spettanti, in base al testamento pubblico 11 novembre 1964, alla signora Marcella Romano quale coniuge superstite del defunto Luigi Manzo.

Decreto ministeriale 2 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti 23 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 281, con il quale alla S.p.a. « La Certosa », con sede in Roma, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Certosa » in territorio dei comuni di Polia e Filadelfia, provincia di Catanzaro, per la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 4 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Sicedison, con sede a Milano, alla concessione di rocce leucitiche denominata « Ciampino-Casalrevere », sita in territorio dei comuni di Roma e Marino, provincia di Roma.

Decreto ministeriale 2 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 366, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del prof. Giuseppe Vautero, con sede in Casale Monferrato, alla concessione di marna da cemento denominata « Pastrona », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 2 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1966, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 78, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del sig. Leo Vasini, liquidatore della S.A. « Terme Acque Tiberia », domiciliato in Bellaria Igea Marina, provincia di Forlì, alla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Colonnella », sita in territorio del comune di Rimini, provincia di Forlì.

Decreto ministeriale 4 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Comunanza agraria di Rucce e Viacce », con sede in Rucce di Fabriano, provincia di Ancona, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « La Rocca », sita in territorio del comune di Fabriano, provincia di Ancona.

Decreto ministeriale 8 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale le signore Alessandra della Gherardesca in Spalletti e Barbara della Gherardesca, titolare della concessione perpetua della miniera di lignite denominata « Monterufoli », sita in territorio dei comuni di Monteverdi Marittimo e Pomarance, provincia di Pisa, sono dichiarate decadute, con effetto decorrente dalla data del decreto stesso, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 8 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 369, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società a r.l. « C.I.S.A. - Fabbrica Calce Idraulica », con sede in Genova, alla concessione mineraria per marna da cemento denominata « La presa », sita in territorio dei comuni di Genova, Davagna e Bargagli, provincia di Genova.

Decreto ministeriale 8 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1966, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 79, con il quale la concessione mineraria di zolfo denominata « Stretto di Barba », sita in territorio dei comuni di Chianche, Petruro, Torrioni, provincia di Avellino e Ceppaloni, provincia di Benevento, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.A.I.M. - Società Azionaria Industria Mineraria, con sede in Napoli.

Decreto del prefetto della provincia di Campobasso 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila il 14 dicembre 1965, registro n. 1 Interno, foglio n. 3, con il quale alla ditta dott. Michele Berardi e F.lli, con sede in Pozzilli, provincia di Campobasso, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali denominata « Terme di Agrippa », sita in località denominata Acqua Solfa del comune di Pozzilli, provincia di Campobasso, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(4420)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge, n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, n. 1300/R/Gab. con cui al sig. Pycha Guglielmo nato ad Ortisei il 27 maggio 1901, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pica;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 25 gennaio 1966, dal predetto e dal figlio Pica Armando in atto residenti ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 2722/Gab. del 4 maggio 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, numero 1300/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Pica Guglielmo, nato ad Ortisei il 27 maggio 1901, della di lui moglie Pitscheider Maria, nata ad Ortisei il 7 dicembre 1906, residenti ad Ortisei, del figlio Pica Armando, nato a Castelrotto il 7 giugno 1934, e della di lui moglie Mussner Ermelinda, nata a Selva di Valgardena il 20 febbraio 1940, residenti in Santa Cristina Valgardena, viene ripristinato nella forma tedesca di Pycha.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 maggio 1966

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(4407)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1966

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;

Veduto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduto il parere espresso dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione a' termini della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, in ordine alle discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari da includere nel decreto relativo alla sessione di esami dell'anno 1966 ed in ordine alle discipline non previste dall'ordinamento didattico e dagli statuti universitari da includere nel decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Discipline

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, citata nelle premesse del presente decreto, è indetta la sessione dell'anno 1966 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria:

a) per tutte le discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari a' termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'ordinamento didattico universitario);

b) per tutte le discipline previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria, come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, primo comma) sia per il triennio di applicazione;

c) per tutte le discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono essere compresi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie d'esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

d) per tutte le discipline fondamentali previste per corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli);

e) per le discipline oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto;

f) per le discipline non previste né dall'ordinamento didattico universitario né dagli statuti universitari, parimenti indicate nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto.

Art. 2.

Domande di ammissione — Casi di preclusione

Coloro che intendano sostenere gli esami per l'abilitazione in una delle discipline di cui al precedente articolo sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'Istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno *pervenire al Ministero entro il* 30 *luglio* 1966. *Non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.*

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione indetta con il presente decreto:

a) coloro che, essendosi presentati nella sessione dell'anno 1965, non abbiano conseguito la docenza;

b) coloro che, nella sessione dell'anno 1965, si siano ritirati durante le prove.

Nelle ipotesi su indicate, la domanda di partecipazione agli esami *non* può essere presentata né per le discipline per le quali i candidati inoltrarono domanda nella sessione dell'anno 1965 né per altre discipline.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con l'esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda, i candidati sono tenuti espressamente a dichiarare di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione dell'anno 1965 *senza aver conseguito l'abilitazione, ovvero nella condizione di essersi ritirati durante le prove della sessione medesima, a' termini del secondo comma del presente articolo.*

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

3) in quale Comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. *La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.* Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la firma del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro — Roma).

Art. 3.

Documenti — Tassa

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione universitaria italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine anzidetto del 30 luglio 1966, cioè prima del 31 luglio 1961. Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami anche i candidati che siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiano il trentacinquesimo anno di età entro il 30 luglio 1966. Infine, in casi particolari, dei quali è giudice la Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 luglio 1961;

2) attestazione del versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175;

tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 53.000 intestato al I Ufficio I.g.e. (servizio tasse scolastiche) di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/140 intestato al 1° Ufficio I.g.e. (servizio tasse scolastiche) di Palermo. La tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo, che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

I candidati, cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 luglio 1961 o che siano sprovvisti di laurea, dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*). Non è ammesso il riferimento a documenti uniti a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Ammissione di stranieri: domanda

Ai sensi della legge 5 gennaio 1955, n. 11, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza anche gli stranieri.

Gli stranieri che intendono sostenere gli esami per le discipline di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione 2ª. Le domande dovranno pervenire al Ministero *entro il* 30 *luglio* 1966.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 400, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami. La disciplina stessa, ove compresa fra quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'art. 1 del presente decreto, *dovrà essere indicata con la dizione esatta con cui essa figura come insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari.*

Ove, invece, la domanda sia inoltrata per una disciplina compresa nell'elenco di cui all'allegato *A*, n. 2, del presente decreto, la disciplina stessa dovrà essere indicata con la esatta dizione di cui all'elenco anzidetto.

Nella domanda dovranno, inoltre, indicarsi, con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere, possibilmente, dattiloscritta): il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza del candidato ed il preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge agli effetti del presente decreto. Tutte le comunicazioni al candidato verranno effettuate dal Ministero al recapito, in Italia, indicato dal candidato stesso nella domanda. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di quale cittadinanza sia in possesso, o, eventualmente, se sia apolide;

2) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, indicare quali condanne abbia riportato.

La domanda dovrà essere firmata dai candidati. La firma dovrà essere autenticata da un notaio dello Stato ove il candidato risiede ovvero da un notaio della Repubblica italiana nel caso che il candidato risieda in Italia. La firma del notaio straniero dovrà essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio appartiene; la firma di tale autorità dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare italiana la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano (Ufficio legalizzazioni, Foro italico, palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 5.

Ammissione di stranieri: documenti, tassa

Le domande dei candidati stranieri dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, essendosi laureati presso Università od Istituti di istruzione universitaria stranieri, abbiano successivamente conseguito, presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, un diploma di specializzazione o perfezionamento.

Potranno, infine, essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur sprovvisti di laurea o di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti di istruzione universitaria italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 3 n. 2, del presente decreto; detta tassa potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª) prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica o scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i documenti e titoli che si presentano.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel proprio interesse, al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *C*).

Art. 6.

Termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni

Le domande, corredate dai documenti richiesti ed inoltrate con raccomandata, e le pubblicazioni, che i candidati riterranno di presentare, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª, *entro e non oltre il 30 luglio 1966.*

Della tempestività dell'arrivo delle domande e delle pubblicazioni al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Alle domande che pervengano al Ministero oltre il termine del 30 luglio 1966 non verrà dato corso. Non sarà, inoltre, dato corso alle domande se, entro il detto termine, non pervengano al Ministero anche le relative pubblicazioni. Il termine stesso non verrà in alcun caso prorogato.

Alle domande che non siano corredate dal diploma o certificato di laurea o dalla ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila) non verrà dato corso; qualora i candidati siano sprovvisti di laurea, dovranno, come disposto dal comma secondo dell'art. 3, farne esplicita menzione nella domanda.

Alle pubblicazioni i candidati dovranno unire un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, *si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno, in nessun caso, essere inviate in unico plico.*

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovranno essere apposte le indicazioni della materia cui esse si riferiscono, del cognome e del nome del candidato.

A' termini di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, è consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati *entro il* 31 *dicembre* 1965, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I candidati, inoltre, sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco delle Commissioni giudicatrici, che, a norma dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1966.

Le Commissioni giudicatrici non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il 30 luglio 1966 ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica, i disegni e i progetti.

Art. 7.

Commissioni - Prove di esame

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo della materia o di materia strettamente affine, e di un libero docente della materia o di materia strettamente affine.

In mancanza, possono essere rispettivamente chiamati a far parte delle Commissioni professori e liberi docenti cultori della materia per cui sono indetti gli esami di abilitazione.

Le Commissioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, saranno costituite dopo il 31 luglio 1966.

Della composizione delle Commissioni verrà data notizia con provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea da meno di cinque anni.

La Commissione ha, altresì, facoltà di non ammettere a sostenere le prove, di cui al seguente comma, i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a sostenere una discussione sulle pubblicazioni, una prova didattica, una prova pratica, ove trattisi di discipline dimostrative o sperimentali, ed, eventualmente, una prova scritta, qualora la Commissione ritenga che detta prova debba essere sostenuta.

Tutte le prove (eccettuate le eventuali prove scritte) sono pubbliche.

Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formera oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di quaranta minuti.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Le Commissioni possono riunirsi in adunanza preliminare al fine di stabilire quali candidati ammettere alle prove. A tutti i candidati, in tal caso, verrà data notizia del giorno della riunione preliminare, a semplice scopo informativo, senza, peraltro, che essi debbano presentarsi in tale giorno. Ai candidati che la Commissione avrà ammesso alle prove, sarà data, inoltre, individualmente notizia, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove medesime. I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Le Commissioni che non si riuniscano preliminarmente per stabilire quali candidati ammettere alle prove, si pronunceranno sull'ammissione stessa nella loro prima adunanza. Delle decisioni adottate, le Commissioni daranno immediata notizia ai candidati, che saranno stati convocati, a cura del Ministero, mediante lettera raccomandata o telegramma, per il giorno della prima riunione della Commissione giudicatrice. I candidati sono tenuti a presentarsi per il giorno e l'ora indicati per sostenere, eventualmente, le prove, nel caso che la Commissione decida di ammetterli alle prove stesse.

I candidati che non siano presenti per il giorno e l'ora indicati, saranno ritenuti rinunciatari. *In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concessi rinvii.*

Art. 8.

Rinuncia dei candidati a sostenere gli esami

I candidati che decidano di rinunziare a partecipare agli esami prima che la Commissione inizi i propri lavori, dovranno darne comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª, con lettera raccomandata. Non potrà essere tenuto conto delle rinunce che pervengano per telegramma.

In caso che la Commissione si riunisca preliminarmente, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo, al fine di decidere quali candidati ammettere alle prove, le rinunce che pervengano al Ministero in data successiva a quella della riunione della Commissione potranno aver corso solo se i candidati rinunciatari siano stati ammessi alle prove. Nel caso, invece, che la Commissione, sulla base dell'esame dei titoli, abbia pronunciato sul candidato giudizio di non idoneità, la rinuncia che non sia pervenuta entro il giorno precedente a quello fissato per l'inizio dell'adunanza preliminare della Commissione, non potrà essere presa in considerazione.

Come precisato nel precedente articolo, i candidati che, ammessi alle prove nell'adunanza preliminare, non si presentino a sostenere le prove stesse per l'ora ed il giorno indicati, verranno considerati rinunciatari; verranno parimenti considerati rinunciatari i candidati che, ove la Commissione non siasi riunita in adunanza preliminare, non si presentino innanzi alla Commissione stessa, per sostenere eventualmente le prove, per il giorno e l'ora indicati.

I candidati hanno facoltà di rinunciare agli esami anche dopo l'inizio delle operazioni d'esame. In tal caso, la dichiarazione di rinunzia dovrà essere presentata al presidente della Commissione, che provvederà ad allegarla ai verbali. A' termini dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1958, numero 1175, i candidati che si ritirino durante le prove non potranno presentare domanda nella sessione di esami immediatamente successivo né per la disciplina per cui abbiano presentato domanda per la sessione indetta con il presente decreto, né per altra disciplina.

Come precisato nell'art. 3, n. 2), e nell'art. 5, n. 2), del presente decreto, la tassa di ammissione potrà essere rimborsata solo se i candidati rinuncino a sostenere gli esami con dichiarazione che pervenga al Ministero prima del giorno fissato per l'inizio dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Art. 9.

Relazione della Commissione

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto sui candidati esaminati; per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza, l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione 1ª del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, sul risultato delle singole prove e sulla personalità del candidato. Nel giudizio stesso la Commissione deve, in particolare, dichiarare *quali contributi originali* il candidato abbia recato alla disciplina per la quale ha chiesto di conseguire l'abilitazione, sulla base delle pubblicazioni esibite dal candidato medesimo.

La relazione della Commissione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati proposti per l'abilitazione

I candidati cittadini italiani, che siano proposti per il conferimento dell'abilitazione, ne riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila), di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175; tale versamento dovrà essere effettuato in tutto il territorio della Repubblica, eccetto la Sicilia, esclusivamente sul conto corrente postale n. 46.000 intestato al 1° Ufficio I.g.e. di Roma e, in Sicilia, sul conto corrente postale n. 7/3400 intestato al 1° Ufficio I.g.e. di Palermo;

6) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

Art. 11.

Documenti di rito: modalità, legalizzazioni

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), purchè comprovino tale loro qualità, presentando un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) non vengono restituiti.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei candidati stranieri proposti per l'abilitazione

Nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del presente decreto, gli stranieri proposti per il conferimento della abilitazione dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione 2ª, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino; qualora apolide, l'interessato dovrà far pervenire un atto notorio dal quale risulti tale suo stato;

3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Nel caso che il candidato straniero risieda in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovrà presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziario, nel caso risieda in Italia, ovvero, nel caso risieda all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove abbia abituale residenza;

4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 (lire diecimila) di cui al n. 5) del precedente articolo 10;

5) marca da bollo da L. 400 da apporre al decreto.

I certificati, se rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte su detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme debbono, però, essere apposte per esteso, con la indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Se rilasciati, invece, dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri italiano, Ufficio legalizzazioni (Foro italico - Palazzo del Ministero degli affari esteri, pianterreno, lato destro, Roma).

Art. 13.

Conferimento dell'abilitazione

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro ai candidati proposti all'unanimità dalle Commissioni giudicatrici ed ai candidati proposti a maggioranza dalle Commissioni medesime ove la Sezione 1ª del Consiglio superiore abbia, in tal caso, espresso il proprio favorevole parere.

Del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione universitaria cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: GUI

ALLEGATO A

MATERIE PER LE QUALI VIENE INDETTA LA SESSIONE DI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA DELL'ANNO 1966.

1

A) Discipline che sono oggetto di insegnamento fondamentale nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni (gli interessati potranno prendere visione presso le segreterie delle Universtà e degli Istituti di istruzione universitaria della pubblicazione aggiornata dell'anzidetto ordinamento didattico);

B) Discipline previste come insegnamenti obbligatori sul piano nazionale sia per il biennio propedeutico (art. 2, comma primo), sia per il triennio di applicazione dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, numero 1445), concernente il riordinamento delle Facoltà di ingegneria;

C) Discipline previste come insegnamenti fondamentali obbligatori per i corsi di laurea in fisica ed in matematica dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692, eccezion fatta per gli insegnamenti che possono esser inclusi fra le discipline fondamentali in quanto scelti dalle Facoltà o dagli studenti, insegnamenti che potranno costituire materie di esame della sessione soltanto se compresi nell'elenco di cui al successivo n. 2;

D) Discipline fondamentali previste per i corsi di laurea e diplomi presso gli Istituti universitari con ordinamento speciale (Istituto universitario orientale di Napoli ed Istituto universitario navale di Napoli).

2

Discipline che sono oggetto di insegnamento complementare nei corsi di laurea e diplomi universitari di cui all'elenco che segue e discipline non comprese né nell'ordinamento didattico né negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria parimenti comprese nel sottoindicato elenco:

A

1. Diritti dell'Oriente mediterraneo;
2. Diritto canonico;
3. Diritto greco;
4. Diritto industriale;
5. Diritto tributario;
6. Legislazione bancaria;
7. Organizzazione internazionale;
8. Storia delle istituzioni politiche.

B

1. Contabilità nazionale;
2. Economia della localizzazione;
3. Economia del lavoro;
4. Metodi della ricerca operativa;
5. Storia delle dottrine economiche;

6. Diritto finanziario;
7. Geografia agraria.

C

1. Antichità ravennati;
2. Biblioteconomia e bibliografia;
3. Dialettologia italiana;
4. Epigrafia Latina;
5. Estetica;
6. Filologia biblica;
7. Filologia bizantina;
8. Filologia greco-latina;
9. Filologia ispanica;
10. Filologia italiana;
11. Filologia medioevale ed umanistica;
12. Grammatica greca e latina;
13. Grammatica latina;
14. Indologia;
15. Letteratura cristiana antica;
16. Letteratura italiana moderna e contemporanea;
17. Linguistica generale;
18. Logica;
19. Paleografia e diplomatica;
20. Paletnologia;

21. Psicologia dell'età evolutiva;
22. Psicologia sociale;
23. Storia del Cristianesimo;
24. Storia della critica letteraria;
25. Storia della filosofia antica;
26. Storia della filosofia medioevale;
27. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
28. Storia della lingua italiana;
29. Storia della pedagogia;
30. Storia delle religioni;
31. Storia del Risorgimento;
32 Storia della scienza;
33. Storia del teatro e dello spettacolo;
34. Storia delle tradizioni popolari;
35. Storia e critica del cinema;
36. Topografia dell'Italia antica;
37. Istruzione degli adulti;
38. Storia della ceramica;
39. Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa.

D

1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2. Anatomia topografica;
3. Anestesiologia e rianimazione;
4. Audiologia;
5. Chirurgia plastica;
6. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
7. Clinica ortopedica;
8. Ematologia;
9. Endocrinologia e medicina costituzionale;
10. Genetica medica;
11. Gerontologia e geriatria;
12. Immunologia;
13. Istologia ed embriologia generale;
14. Medicina del lavoro;
15. Medicina nucleare;
16. Medicina sociale;
17. Medicina sportiva;
18. Neurochirurgia;
19. Neuropsichiatria infantile;
20. Ottica fisiopatologica;
21. Patologia ostetrica e ginecologica;
22. Psichiatria;
23. Puericoltura;
24. Reumatologia;
25. Semeiotica chirurgica;
26. Semeiotica medica;
27. Tisiologia;
28. Tossicologia;
29. Urologia;
30. Chirurgia toracica;
31. Medicina aeronautica e spaziale.

E

1. Analisi numerica;
2. Biologia generale;
3. Biologia molecolare;
4. Chimica analitica applicata;
5. Chimica macromolecolare;
6. Chimica nucleare;
7. Chimica teorica;
8. Cristallografia;
9. Elettrochimica;
10. Elettronica;
11. Elettronica quantistica;
12. Fisica dei reattori;
13. Fisica dello stato solido;
14. Fisica del plasma;
15. Fitogeografia;
16. Fisica sanitaria;
17. Genetica;
18. Genetica dei microrganismi;
19. Geochimica;
20. Geologia nucleare;
21. Idrobiologia e pescicoltura;
22. Metallurgia e metallografia;
23. Micologia;
24. Micropaleontologia;
25. Oceanografia (biologica);
26. Radioastronomia;
27. Radioattività;
28. Radiobiologia;
29. Scienza dell'alimentazione;
30. Sedimentologia;
31. Sismologia;
32. Spettrochimica;
33. Spettroscopia molecolare;
34. Strutturistica chimica;
35. Fisica delle microonde;
36. Fitosociologia.

F

1. Centrali elettriche;
2. Chimica organica industriale;
3. Costruzioni marittime;
4. Ergotecnica;
5. Geofisica applicata;
6. Geofisica mineraria;
7. Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
8. Organizzazione dei cantieri;
9. Preparazione dei minerali;
10. Siderurgia;
11. Tecnica ed economia dei trasporti;
12. Tecnologia dei materiali nucleari;
13. Telefonia e telegrafia;
14. Generatori di vapore;
15. Organizzazione industriale.

G

1. Pianificazione territoriale urbanistica;
2. Sociologia urbana;
3. Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
4. Teoria della rappresentazione architettonica;
5. Topografia storico-urbanistica.

H

1. Biochimica applicata;
2. Chimica bromatologica;
3. Chimica farmaceutica applicata;
4. Farmacognosia.

I

1. Fitoiatria;
2. Microbiologia lattiero-casearia;
3. Scienza dell'alimentazione del bestiame;
4. Tecnologia degli olii, grassi e derivati;
5. Viticoltura;
6. Ecologia agraria;
7. Economia zootecnica;
8. Enologia;
9. Entomologia agraria tropicale;
10. Geopedologia.

L

1. Igiene zootecnica;
2. Microbiologia ed immunologia;
3. Parassitologia (veterinaria);
4. Radiologia (veterinaria);
5. Scienza e tecnica della fecondazione artificiale;
6. Semeiotica chirurgica veterinaria;
7. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
8. Botanica speciale (veterinaria);
9. Igiene ed approvvigionamento dei prodotti della pesca;
10. Ispezione dei prodotti della pesca;
11. Oncologia comparata degli animali domestici;
12. Patologia generale (veterinaria);
13. Profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati italiani) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . . . residente (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . .

chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1966 indetta con decreto 9 maggio 1966.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1965 senza aver conseguito l'abilitazione, né nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal decreto con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1966.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) il diploma (o certificato) di laurea;

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila):

c) . . . . (4).

Data . . . .

Firma (5) . . . . . .

---

(1) Qualora il candidato abbia la propria dimora in sede diversa dalla residenza, dovrà indicare anche il preciso indirizzo della dimora stessa.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2, penultimo comma, del presente decreto.

ALLEGATO C

Modello della domanda (candidati stranieri) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 2ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza in . . . . nella sessione dell'anno 1966 indetta con decreto 9 maggio 1966.

A' termini dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, il sottoscritto dichiara di non trovarsi nella condizione di aver preso parte alla sessione di esami dell'anno 1965 senza aver conseguito l'abilitazione, né nella condizione di essersi ritirato durante le prove della sessione medesima.

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino (1) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) diploma (o certificato) di laurea conseguito in una Università italiana ovvero diploma (o certificato) di specializzazione o perfezionamento conseguito presso una Università italiana ovvero titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani (3);

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di L. 15.000 (lire quindicimila);

c) . . . . (4).

Firma (5) . . . . . .

Indirizzo del candidato in Italia . . . . .

---

(1) Indicare la cittadinanza di cui siasi in possesso ovvero dichiarare di essere apolide.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) Il titolo di studio deve essere legalizzato a norma dell'art. 5 del presente decreto.

(4) Unire, inoltre, alla domanda, ai sensi dell'art. 5 del decreto, un elenco in duplice copia ed in carta semplice di tutti i documenti e titoli che si presentano.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto.

(4211)

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante negli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio nel ruolo del personale insegnante degli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1965.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti a concorso
1. Esercitazioni orchestrali	Conserv. di musica	1
2. Pianoforte complementare	Id.	1
3. Arte scenica	Id.	1
4. Clarinetto	Id.	1
5. Lettura della partitura	Id.	1
6. Disegno dal vero - Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile - Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e il ricamo - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, geometrico e figura disegnata - Ornato - Disegno di ornato e profess. - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera, geometrico e profess. - Figura - Disegno di figura - Disegno di figura e plastica . . .	Scuole d'arte	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio, alla data del presente bando ed appartenere, alla data 1° ottobre 1965, al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1965, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) aver riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento della posizione di anzianità di cui alla lett. *a*) del presente articolo, il servizio militare prestato

in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, sempre che il concorrente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini della ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione
Documentazione - Termini - Esclusioni

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e da inoltrare a mezzo raccomandata, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica, Ufficio Concorsi - entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

c) luogo e data di nascita;

d) sede ed Istituto in cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1965.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1965 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve, inoltre, allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore a quella del 1° ottobre 1965. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica (Divisione III per gli insegnanti in servizio nei Conservatori di musica; Divisione II per quelli in servizio nelle Scuole d'arte), con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciata dal capo d'istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1965 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo d'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare n. 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione
Valutazione dei titoli - Detrazioni

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione di titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore a « ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza, se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1960, n. 1743.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 80 punti su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1966
Registro n. 34, *foglio n.* 310

(4436)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista al legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono comulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della Carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a suo scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede degli esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, subito dopo tale nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottenuto alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marca da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, numero 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richiesti alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1966

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1966
Registro n. 19 *Difesa-Marina, foglio n.* 299

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima . .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(Parte marittima)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazion di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a)* pirateria; *b)* tratta degli schiavi; *c)* protezione cavi sottomarini; *d)* polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dchiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.
Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, la rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) la regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 8 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere citadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto Nautico di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto Nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

. . . .
(*Firma per esteso, cognome e nome leggibile*)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) in Caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4696 e 4697, entrambi in data 11 settembre 1965, concernenti l'approvazione della graduatoria delle candidate idonee e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto n. 75 in data 20 gennaio 1966 con cui veniva apportata variante nell'assegnazione delle sedi alle vincitrici di detto concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della vincitrice Carra Anna, si è resa vacante la condotta di Urbino (2ª condotta), giusta nota n. 3896 in data 14 aprile 1966 del sindaco di detto Comune;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta alla concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Considerato che l'ostetrica Fucilieri Teresa — già vincitrice e titolare della condotta di San Lorenzo in Campo — all'uopo interpellata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 (secondo comma) e 26 (secondo e quarto comma) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha formalmente dichiarato di preferire la condotta di Urbino (2ª condotta);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con i precedenti decreti n. 4697 in data 11 settembre 1965 e n. 75 in data 20 gennaio 1966, alla sottonotata candidata è assegnata la condotta a fianco indicata:

Fucilieri Teresa: Urbino (2ª condotta).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 11 maggio 1966

Il medico provinciale: CAVINA

(4410)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1964, bandito con proprio decreto n. 1717 del 1° giugno 1965;

Ritenuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso sopraindicato:

1. Polo Pier Valentina . . . . punti 58,03
3. Sabbatini Firmina . . . . » 53,20
3. Sabbatini Firminia . . . . » 53,20
4. Sodini Angela . . . . » 43,05

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 4 maggio 1966

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Viste le indicazioni delle candidate circa le preferenze per la assegnazione delle sedi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Polo Pier Valentina: Porano;
2) Coralluzzo Mafalda: Castelviscardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 4 maggio 1966

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 4377 in data 21 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1964;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 926 in data 10 febbraio 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1964:

1. Leoni G. Paolo . . . . punti 62,857
2. Tacchi Luigi . . . . » 62,463
3. Reposi Valerio . . . . » 61.841
4. Palladino Umberto . . . . » 59,035
5. Tettamanzi Faliero . . . . » 58,113
6. Rosmino Guido . . . . » 57,642
7. Ondoli Italo . . . . » 57,493
8. Lovascio Nicola . . . . » 56,114
9. Marangon Tarcisio . . . . » 55,741
10. Rodari Antonio . . . . » 55,204
11. Dardano Candido . . . . » 52,169
12. Bedina Leone . . . . » 50,536
13. Catarrasi Vincenzo . . . . » 50.507
14. Ballarati Luigi . . . . » 50.503
15. Massara Alessandro . . . . » 50.304
16. Gaffuri Guglielmo . . . . » 50,000
17. Bolzon Bortolo . . . . » 49,229
18. Rossi Renato . . . . » 47.448
19. Brugnoni Guido . . . . » 45.524
20. Aglietti Leone . . . . » 42,056

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 11 maggio 1966

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4377 in data 21 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso a tre posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1964;

Visto i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 926 in data 10 febbraio 1966;

Richiamato il proprio decreto n. 2513 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dai candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicato:

1) Leoni G. Paolo: condotta medica di Vedano Olona;
2) Tacchi Luigi: condotta medica di Lonate Pozzolo;
3) Reposi Valerio: condotta medica di Busto Arsizio (2ª condotta medica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 11 maggio 1966

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(4409)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2250 in data 8 maggio 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Giorgetti Anacleto	punti	61,502	su 120
2. Pucci Gerardo	»	58,436	»
3. Ripoli Enzo	»	56,847	»
4. Arci Fernando	»	56,645	»
5. Ederli Luigi	»	56,035	»
6. Alunni Giuseppe	»	55,900	»
7. Rulli Paolo	punti	54,722	su 120
8. Baccarelli Tommaso	»	54,112	»
9. Rambotti Giovanni	»	54,041	»
10. Brunelli Bruno	»	53,569	»
11. Resta Marco	»	53,160	»
12. Antonini Pietro	»	50,972	»
13. Vestri Rolando	»	50,228	»
14. Palermi Franco	»	49,923	»
15. Costantini Antonio	»	49,842	»
16. Sparvoli Giovanni	»	49,005	»
17. Romoli Mario	»	48,250	»
18. Pirri Sante	»	48,000	»
19. Montemurro Giuseppe	»	47,500	»
20. Colonnelli Giuseppe	»	47,000	»
21. Fracassini Francesco	»	46,150	»
22. Caroli Antonio	»	45,000	»
23. Franceschini Giancarlo	»	44,139	»
24. Sabatini Paolo	»	42,000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 11 maggio 1966

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2511 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1964;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1. Giorgetti Anacleto: Bevagna - 2ª condotta (ha abbinato il servizio di medico scolastico);
2. Pucci Gerardo: Gualdo Cattaneo - 2ª condotta di San Terenziano;
3. Ripoli Enzo: Castiglione del Lago - Condotta di San Fatucchio;
4. Arci Fernando: Todi - 2ª condotta;
5. Ederli Luigi: Corciano - 2ª condotta di San Mariano;
6. Alunni Giuseppe: Montecastello Vibio - Condotta unica;
7. Rulli Paolo: Lisciano Niccone - Condotta unica;
8. Baccarelli Tommaso: Città della Pieve - 4ª condotta - Ponticelli Scalo ferrovie dello Stato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, e, per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 11 maggio 1966

Il medico provinciale: SIGGIA

(4385)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.